



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2012, proposto da:
H3g S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Bazzani, Jacopo Recla,
Stefano Sacchetto, Guido Bardelli, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto
in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;

contro

Comune di Camponogara, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Ceruti,
Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-
Venezia, via Torino, 125;
Comune di Fosso';
Regione Veneto;

per l'annullamento

della nota 24/9/2012 prot. n. 14039, mediante la quale il Comune di Camponogara
ha comunicato l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione formatasi per
silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione presentata da H3G per l'installazione

di un impianto in Via Meritore; della nota 26/7/2012 prot. n. 11267 di avvio del procedimento di autotutela, nonché la nota 27/7/2012 prot. n. 11422, recante la sospensione dell'efficacia della medesima autorizzazione formatosi in capo alla H3G; del Piano degli Interventi (PI) e della delibera di C.C. 10/9/2012 n. 44 di approvazione del medesimo Piano, nonché delle delibere di C.C. 27/7/2010 n. 44 e 30/1/2012 n. 5, recanti rispettivamente l'adozione e l'approvazione della Variante Generale al Piano degli Interventi, nella parte richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato; del Piano di Assetto del territorio Intercomunale dei Comuni di Camponogara e Fossò (PATI), approvato il 7/2/2008 con Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, e della relativa delibera di ratifica della Giunta Regionale 8/4/2008 n. 822, nella parte richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Camponogara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visti i motivi di ricorso e considerate le controdeduzioni dell'amministrazione comunale;

considerato che le prescrizioni urbanistiche comunali, in osservanza della L.r. n. 11/2004, hanno, dapprima, con il PAT individuato i criteri di localizzazione e quindi con il PI e successive varianti hanno concretamente individuato i siti ove localizzare gli impianti;

viste le motivazioni addotte nel provvedimento impugnato, conformi a quanto già anticipato in occasione della comunicazione del preavviso di adozione del provvedimento in autotutela, nelle quali è stata rilevata la sussistenza di profili di illegittimità del silenzio formatosi a seguito della dichiarazione inizio attività inoltrata dalla ricorrente per la realizzazione dell'impianto, atteso il palese contrasto del sito prescelto con le indicazioni contenute al riguardo nello strumento urbanistico,

che dette motivazioni sostengono in modo adeguato il provvedimento di autotutela, essendo le ragioni ulteriormente specificate (con riguardo al contrasto con gli artt. 36 e 41 NtO/PI) non determinanti, a fronte della rilevata incompatibilità del sito prescelto dalla ricorrente;

ritenuto che non sia ravvisabile alcun fondato affidamento in capo alla ricorrente, in considerazione delle precedenti determinazioni dell'amministrazione e della sussistenza di accordi in itinere per individuare una localizzazione dell'impianto diversa da quella proposta dalla ricorrente, sin dall'inizio osteggiata dal Comune;

ritenuto altresì che, per le medesime ragioni, il lasso di tempo intercorso, ai sensi dell'art. 21-nonies, non appare irragionevole;

considerato che le prescrizioni urbanistiche, poste alla base del provvedimento del Comune, appaiono rispettose della disciplina normativa regionale in materia di organizzazione del territorio, in rapporto alla dislocazione degli impianti della specie in oggetto, tenendo conto anche delle oggettive ed indiscutibili implicazioni sulla salute dei cittadini per effetto delle esposizioni alle onde elettromagnetiche;

che, invero, è stata pacificamente riconosciuta la legittimazione delle amministrazioni comunali ad assumere adeguate previsioni di localizzazione degli impianti che, nell'obiettivo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale, consentano anche di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

ritenuto in ogni caso che possa essere considerata l'ipotesi di una colocalizzazione con altri impianti già esistenti, che già assicurano il servizio, e che possa essere anche valutata l'ipotesi di una concertazione con l'amministrazione per la risoluzione bonaria della vicenda, così come suggerito dalla difesa resistente; per detti motivi, non rilevando la fondatezza delle censure dedotte avverso il provvedimento impugnato, il ricorso va respinto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)